



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 454 DEL 12.12.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

**Oggetto: Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese
SETTEMBRE 2016, a favore di Obiettivo Lavoro S.p.a. - Ufficio Centralizzato Espropri**

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune dell'Aquila n. prot. 156 del 29.12.2015 con il quale è stato prorogato il contratto dell'Ing. Raniero Fabrizi per un periodo di tre mesi dal 01.01.2016 al 31.03.2016;

Visto il DPCM del 23.02.2016 che dispone la nomina di titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila nella persona dell'Ing. Raniero Fabrizi a decorrere dal 3 marzo 2016 fino al 31 dicembre 2018;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di gestire efficacemente le procedure connesse alle occupazioni d'emergenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi provvisori di durevole utilizzazione nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio, è stato autorizzato ad istituire, sino al termine dello stato di emergenza, un'apposita Struttura di missione, con sede a L'Aquila;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012 che ha individuato i comuni colpiti dal sisma 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'emergenza e alle espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'articolo 4, comma 1, dell'OPCM n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore;

Visto il protocollo d'Intesa del novembre 2012, con cui i Sindaci di numerosi comuni colpiti dal sisma del 2009 hanno espresso l'intenzione di istituire, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, uno specifico Ufficio Centralizzato

per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, considerata la mole di lavoro (oltre 6000 particelle catastali occupate, a fronte di 25000 aventi diritto) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento;

Visto l'articolo 2, comma 2, dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento degli Uffici Speciali con cui è stato previsto che "Per un migliore perseguimento delle proprie finalità, l'Ufficio Speciale può concordare con le amministrazioni competenti che gli siano conferite e demandate anche ulteriori attività e funzioni, purché collegate al sisma del 2009";

Preso atto che con successivo accordo ex articolo 15 della legge 241 del 1990, il Sindaco di L'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto protocollo d'intesa ampliando le competenze degli US anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo è stato convenuto di "Demandare ai titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività nei termini previsti dalla delibera Cipe del 21.12.2012";

Considerata la spesa ingentissima derivante dal pagamento da parte dei comuni competenti delle indennità di occupazione e di espropriazione relative alle numerose procedure sospese e l'urgenza di definire entro luglio 2014 le procedure di espropriazione pendenti, vista la scadenza del termine quinquennale per l'emanazione del decreto di esproprio decorrente dalla data di efficacia dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Considerata la richiesta effettuata in data 20 maggio 2013 dai due titolari degli Uffici Speciali per la ricostruzione nella quale si chiede la disponibilità dei locali della palazzina C1 della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'Ufficio Centralizzato Espropri, viale delle Fiamme Gialle snc, al fine di concludere le procedure espropriative straordinarie di cui all'art. 4 dell'OPCM n. 3898/2010;

Preso atto che in data 30 maggio 2013 veniva sottoscritto il verbale di consegna dei predetti locali;

Considerata, altresì, la necessità di dare continuità alla fornitura di personale per l'attività di prosecuzione e conclusione delle procedure espropriative di cui all'art. 4 della O.P.C.M. 3898/2010;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03.04.2014 con la quale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo – si è disposta la proroga di due anni del termine di cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è decretato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica e Patrimonio del 09.04.2014 con il quale – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e al fine di completare le procedure espropriative delle aree occupate per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo – si è disposta la proroga di due anni del termine di

cui al comma 4 del sopracitato articolo 13 e si è deliberato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera resta efficace per ulteriori due anni;

Visto la determinazione congiunta n. 13 del 15.10.2015 di aggiudicazione definitiva la quale, in deroga alla previsione del Capitolato speciale di appalto, stabilisce che il contratto avrà la durata di un anno a decorrere dal 01.12.2015;

Visto la determinazione congiunta n. 14 del 20.11.2015 avente per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 20 e 27, comma 1, del D. lgs. N. 163/2006. Stipula dell'Accordo Quadro per somministrazione a tempo determinato con l'Agenzia Obiettivo Lavoro s.p.a. che ha durata di un anno a decorrere dal 01.12.2015;

Dato atto che per la sopra citata fornitura risulta contrassegnata dal codice identificativo di gara 63565506FF

Considerato che l'USRA ha effettuato la verifica di inadempimento Equitalia in data 12.12.2016, con Codice Univoco di Richiesta: 201600001767190 e la stessa risulta regolare;

Vista la fattura n. 31918 del 30.09.2016 emessa da Obiettivo Lavoro S.p.a. relativa agli oneri retributivi e previdenziali mese di settembre 2016 di importo pari a € 7.846,66 (imponibile iva), € 1.726,27 (totale IVA), € 55.206,84 (imponibile fuori campo iva art 26-bis, L 196/97), € 2,00 (escluse ex art. 15 comma 3, D.P.R. 633/1972) per un totale di € 64.781,77;

Vista la nota del responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri prot. N. 14713/USRA del 11.10.2016 che attesta la regolare esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di settembre 2016;

Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C., prot. n. INAIL_5150195 che risulta avere esito regolare con scadenza validità in data 21.02.2017;

Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento in favore della Società Obiettivo Lavoro S.p.a. di un importo totale pari a € 63.055,50 di imponibile per il pagamento del mese di settembre 2016;

Ritenuto inoltre di dover procedere al versamento in favore del Tesoro dello Stato per la liquidazione dell'IVA (art 1, co 629 della L n. 190/2014, relativo allo "split payment") pari a € 1.726,27 relativi al mese di settembre 2016;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sui fondi trasferiti dalla Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce *"Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare, 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione"*, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. Di procedere al pagamento della somma di € 63.055,50 (sessantatremilacinquantacinque/50) a favore di Obiettivo Lavoro S.p.a. per il pagamento della fattura nr. 31918 del 30.09.2016, mese settembre 2016;
2. Di procedere al versamento in favore del Tesoro dello Stato per la liquidazione dell'IVA (split payment) un importo pari a € 1.726,27 (millesettecentoventisei/27) relativo alla ft nr. 31918 del 30.09.2016, mese settembre 2016;
3. Di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sui

fondi trasferiti dalla Delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 alla voce *“Copertura di spese obbligatorie, art. 1, punto 1.1, comma 1, connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cratere e in particolare, 80 milioni di euro, per gli espropri e la relativa gestione”*, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730, che presenta la necessaria disponibilità.

L'Aquila, 12 dicembre 2016

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi**



176